

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1121)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MORO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1970

Partecipazione italiana a interventi di solidarietà  
in occasione di calamità che colpiscono Paesi amici

ONOREVOLI SENATORI. — È stata in questi ultimi anni specialmente sentita, da quasi tutti i Paesi, la necessità di intervenire con contributi finanziari e soccorsi di varia natura per venire, nei limiti del possibile, in aiuto ad altri Paesi colpiti da calamità eccezionali e gravi, come alluvioni, terremoti, epidemie o altre sciagure che colpiscono soprattutto le categorie meno abbienti. Tali interventi rispondono ad un duplice scopo: sovvenire ai bisogni più urgenti e in pari tempo porre in evidenza la solidarietà che sempre più unisce, attraverso le frontiere, i governi ed i popoli.

A tale esigenza l'Italia non poteva sottrarsi, tanto più tenendo conto del fatto che in ripetute circostanze (come per le inondazioni del 1966) sono affluiti dall'estero cospicui

soccorsi. Tuttavia, la mancanza di una ben definita regolamentazione e di adeguati stanziamenti di bilancio hanno fatto sì che i nostri interventi siano stati prevalentemente fino ad ora rimessi all'opera di Enti pubblici o privati di volta in volta interessati alla raccolta ed all'invio dei soccorsi dal Cerimonia diplomatico della Repubblica che si assumeva il compito di stimolare e coordinare le varie iniziative.

Al fine di ovviare a tale situazione che rendeva i nostri aiuti talvolta inadeguati ed in varie occasioni non tempestivi tanto da provocare presso i Governi e le popolazioni assistite effetti spesso contrari a quelli che ci proponevamo col nostro intervento, il Ministero degli affari esteri fin dal settembre 1965 si fece promotore della istituzione sul suo

bilancio di un apposito capitolo di spesa denominato « Partecipazione italiana ad interventi di solidarietà in occasione di calamità che colpiscono Paesi amici » per il quale venne predisposto un disegno di legge.

L'iniziativa incontrò la incondizionata approvazione delle altre Amministrazioni all'uopo interpellate, senonchè parecchio tempo trascorse per la necessità di reperire i fondi necessari, dato che per poter far fronte anche alle più modeste esigenze si riteneva dover disporre almeno di mezzo miliardo;

mentre d'altro canto comprensibili esigenze di bilancio non consentivano di raggiungere tale somma. Tenuto conto di tali circostanze, per non ritardare ancora l'emanazione di un provvedimento riconosciuto urgente e necessario, è stato predisposto l'unito disegno di legge che prevede uno stanziamento annuo di lire 100.000.000 che se non utilizzato entro l'anno finanziario potrà cumularsi con gli stanziamenti per i due anni successivi così da consentire un certo margine di disponibilità.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 100.000.000 annue da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri a partire dall'anno finanziario 1969 per far fronte agli oneri derivanti dalla partecipazione italiana a interventi di solidarietà in occasione di calamità che colpiscono Paesi amici.

Le somme non impegnate nell'anno finanziario di competenza possono esserlo nei due anni successivi.

### Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1969 e 1970 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.